

ATTILIO, FARANDA GUIDO, FARANDA LAURA, FARANDA MONICA, FARANDA VINCENZO, FERLAZZO MARIA, FIANDACA MARIA TERESA, VISALLI FRANCESCA, FICARRA SILVANA, FLORIO GIUSEPPE, FORNIPOPOLO FRANCESCA, GALTIERI ANTONIO, GENTILE PATTI DANIELE, GERMANO' DOMENICO, GIARDINA ANTONIO, GILIBERTO SANTI, GIORDANO ANNAMARIA, GIORDANO SANTA, GRAVINA GIOVANNI, IACI MATILDE, IALACQUA DANIELE, LANZAFAME GIORGIA, LONGO LETTERIA, LUPO' GIUSEPPE, LUPO' SALVATORE, LUPO' VIRGINIA, MAGNANINI FABIO, MAGRO GRAZIELLA, MANDANICI GIACOMO, MANGRAVITI DOMENICA, MILORO MARIA ROSA, MODICA ELIO, MONDELLO BALDASSARRE, MUSUMECI CORRADA, NIOSI MARIO ANTONIO, PETRAROLI GUIDO, POGUISCH GAETANA, POLTO FRANCESCO, PORTERA PIETRO, QUATTRONE FEDELE, RAGUSA CATERINA, RICCI ROBERTO, ROTONDO FRANCESCO, ROTONDO GIOVANNI, RUFFA TEOFILO, SACCA' FILIPPO, SALPIETRO LUANA, SALVATO CONCETTA, SALVATO SALVATORE, SAMBUCANO VINCENZO, SCALZO ANNAMARIA, SCARCELLA MANUELA, SCHEPIS IRENE, SCIMONE ANTONIA, SERGI BENEDETTO, STAGNO D'ALCONTRES ILDEFONSA, STAITI ROSA, TONDINI CLAUDIA, TRISCHITTA DONATELLA, TRISCHITTA FRANCESCA, TRISCHITTA LIVIA, TRISCHITTA MARINA, URSINO ANDREA, URSINO FRANCESCO, VARONE ROSA, VECCHIONE LUIGI e VILLARI LUIGI, rappresentati e difesi da BRIGUGLIO AVV. CARMELO, CERULLI IRELLI AVV. VINCENZO, LORIZIO AVV. MARIA ATHENA, DE LUCIA AVV. LUCA e GIULIANO AVV. CORRADO e con loro

domiciliati per legge presso la SEGRETERIA di questo T.A.R.

contro

C.I.P.E. - COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;

COMMISSIONE SPECIALE V.I.A. EX ART. 20 DL.VO 190/2002, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio

REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa da BOCCUCCI AVV. SANDRO e NAIMO AVV. GIUSEPPE con domicilio eletto

in CATANIA CORSO DELLE PROVINCE, 203 presso LO FASO
AVV. ANDREA;

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio

COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI, in persona del Sindaco
pro tempore, non costituito in giudizio

COMUNE DI CAMPO CALABRO, in persona del Sindaco pro
tempore, non costituito in giudizio

e nei confronti di

STRETTO DI MESSINA SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
da CLARIZIA AVV. ANGELO, CARBONE AVV. BENEDETTO
GIOVANNI, BARONE AVV. GIUSEPPE e D'AMELIO PIERO con
domicilio eletto in CATANIA P.ZZA DELLA
REPUBBLICA, 31 presso BARONE AVV. GIUSEPPE;

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa da VINTI AVV. STEFANO con domicilio eletto
in CATANIA VIA TRIESTE, 36 presso GIURDANELLA AVV
CARMELO;

AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE SPA - ANAS, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa per legge dall'AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA
VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;

FINTECNA SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa da ROMANO AVV.
SALVATORE ALBERTO e VINTI AVV. STEFANO con

domicilio eletto in CATANIA VIA TRIESTE, 36 presso GIURDANELLA AVV CARMELO;

per l'annullamento

- della Delibera del C.I.P.E. n. 86 del 1° agosto 2003 avente ad oggetto "1° programma delle opere strategiche legge 443/2001 Ponte sullo Stretto di Messina", con la quale il predetto Comitato, ex art. 3 D.Leg.vo n. 190/2002 ed ex L. n. 1158/1971, ha approvato - con le prescrizioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'allegato alla delibera - il progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina;
- della proposta di parere di Valutazione di impatto ambientale formulata in data 20 giugno 2003 dalla Commissione speciale VIA relativamente al progetto preliminare dell'opera "Ponte sullo Stretto di Messina";
- della Delibera del C.I.P.E. n. 121 del 21 dicembre 2001;
- della nota n. 362 del 31 luglio 2003, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto preliminare dell'opera in argomento proponendone l'approvazione;
- della relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- dei pareri resi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell'ambito della procedura di approvazione del progetto preliminare;
- dei pareri e delle intese resi dalla Regione Sicilia e dalla Regione Calabria, in ordine all'approvazione e localizzazione del progetto preliminare del "Ponte sullo Stretto di Messina";
- nonché, ove occorra e per quanto di interesse, degli atti e dei provvedimenti richiamati nella Delibera del C.I.P.E. di approvazione del progetto preliminare.

Visto il ricorso introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del **COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**, del **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**, del **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, del **MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**, del **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**, del **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**, della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, della **REGIONE CALABRIA**, della **RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA**, dello **STRETTO DI MESSINA SPA FINTECNA SPA**, dell' **AZIENDA NAZIONALE DELLE STRADE SPA - ANAS**

Udito il relatore per la C.C. del 24.2.2004

dr.ssa Maria Stella Boscarino;

e uditi, altresì, gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

quanto segue:

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, cittadini del comune di Messina, espongono che il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, in data 14.1.2003, ha approvato il progetto preliminare relativo al ponte sullo Stretto, corredato dallo studio di impatto ambientale e dagli elaborati per la localizzazione urbanistica.

Nel successivo 16.1.2003 la Società ha inoltrato la documentazione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché alla Regione Siciliana ed alla Regione Calabria.

Il proponente ha fornito integrazioni e chiarimenti richiesti in data 23.4.2003 e 26.5.2003.

Il progetto ha acquisito vari pareri endoprocedimentali.

Per quanto attiene al profilo urbanistico, con proposta di deliberazione del 18.7.2003, l'Assessore alla Politica del Territorio del comune di Messina ha proposto per l'approvazione del consiglio comunale la relazione tecnica urbanistica predisposta dal Dipartimento politica del territorio del medesimo Comune, piuttosto critica sotto il profilo dell'impatto dell'opera, e sulla quale il consiglio comunale di Messina non si è mai pronunciato.

Pertanto, il CIPE, preso atto: 1) delle citate risultanze istruttorie; 2) che il progetto conferma la scelta del ponte sospeso a campata centrale unica; 3) che il costo complessivo di costruzione dell'opera, inclusi i collegamenti stradali e ferroviari, ammonta a 4.684, 3 milioni di euro; 4) che il finanziamento dell'opera è assicurato per il 40% di aumento di capitale della società Stretto di Messina spa e per il rimanente 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali, senza garanzie da parte dello Stato; 5) che il progetto prevede che l'inizio dei lavori avverrà nel maggio 2005 con ultimazione dell'aprile 2011 e apertura al traffico stradale e

ferroviario nel 2012, ha approvato il progetto preliminare presentato dalla società Stretto di Messina unitamente alle prescrizioni e condizioni predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e relative alla redazione del progetto definitivo.

Ciò posto, i ricorrenti insorgono avverso gli atti in epigrafe; il gravame si affida a n. 19 motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo i ricorrenti richiedono la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo costituzionalmente illegittimi l'art.1 comma 1 L.n.443/2001, l'art.13 della L.n.166/2002, l'art.1 comma 2 e 3 del Decreto legislativo n.190/2002.

2) Con il secondo lamentano la violazione della normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla Direttiva 85/337/CE 27.6.1985 e ss. mm., eccesso di potere sotto svariati profili, eccesso di delega del D.L.vo n.190/2002 attuativo, rispetto alla legge delega n.443/2001.

Tale motivo è volto a censurare la procedura di valutazione di impatto ambientale, così come

consegnata e disciplinata dall'art. 18 del DL.vo n.190/2002, in quanto, a dire dei ricorrenti, in aperto contrasto con la direttiva 85/337/CE.

3) Con il terzo motivo i ricorrenti censurano i provvedimenti impugnati in quanto, comunque, illegittimi per violazione della medesima legge delega n.443.

In particolare, l'Amministrazione non avrebbe individuato una "infrastruttura" intesa ex art.1 cit., bensì avrebbe trovato il modo di approvare per le vie brevi la realizzazione di un'opera pubblica non integrata e fine a se stessa, privilegiandola immotivatamente rispetto ad altri complessi di opere utili a modernizzare la "rete dei trasporti" intesa in senso lato non solo del "gommato".

Inoltre, non risultano essere stati adottati dalla P.A. procedente criteri predeterminati legali o amministrativi che consentano agli interessati di verificare anche in sede giurisdizionale la legittimità dell'inserimento nel programma delle infrastrutture ritenute dal CIPE strategiche e di preminente interesse nazionale.

4) Con il quarto motivo i ricorrenti, ricordato che

l'opera di che trattasi è ciclopica, e che produrrà effetti sull'ambiente non conoscibili ex ante ed irreversibili, si dolgono del fatto che si registri da parte delle PP.AA. precedenti una sostanziale ambiguità e genericità in ordine agli obiettivi che con il ponte si intendono perseguire, non risultando affatto comprovato che l'opera sia effettivamente strumentale a raggiungere le due distinte finalità dell'aiutare lo sviluppo delle regioni interessate e del miglioramento del collegamento tra le due regioni.

Inoltre, sulla base di articolate deduzioni, i ricorrenti pervengono alla conclusione secondo la quale, se l'obiettivo che si intendeva perseguire era quello di migliorare il sistema del trasporto gommato, lo scenario multimodale sarebbe stato sicuramente una risposta proporzionata e ragionevole.

5) Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato, nella parte in cui approva un'opera che è destinata a stravolgere completamente e irreversibilmente l'ambiente e il paesaggio circostante, non è assolutamente in grado di determinare gli effetti complessivi che l'opera

produrrà sull'ecosistema. Da qui la violazione del principio di precauzione.

6) Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano sia evidenti carenze istruttorie, sia la mancata considerazione delle alternative possibili sino all'opzione zero.

7) Con il settimo motivo vengono dedotte carenze delle indagini geologiche, sismiche, archeologiche, circa le interferenze con la falda idrica, la mancanza del piano di inquinamento acustico, la omessa considerazione del sito di interesse comunitario di Capo Peloro e dei Laghi di Ganzirri.

8) Con l'ottavo motivo si deduce che l'allegazione della documentazione richiesta in data 26 marzo 2003 dalla Commissione speciale è avvenuta oltre trenta giorni dopo la richiesta; quindi la procedura si sarebbe dovuta concludere con parere negativo.

In ogni caso, il rispetto delle esigenze di pubblicità e trasparenza avrebbero dovuto imporre una nuova pubblicazione, per consentire agli interessati di presentare, nel detto termine di 30 giorni, osservazioni relativamente all'intera documentazione presentata.

9) Con tale motivo i ricorrenti si dolgono della mancata valutazione delle osservazioni presentate dalla Associazioni ambientaliste.

10) Con tale motivo viene dedotto che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali non è stato in grado di esprimere il proprio parere , quindi è mancata la valutazione circa la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera, sotto il profilo del paesaggio e delle emergenze culturali.

Pertanto sarebbe stato necessario, anche in forza del citato comma 8 dell'art. 20, DL.vo n.190/2002 che si esprimesse sul punto si è investito il Governo nella sua collegialità.

11) **Con tale motivo si lamenta** che il progetto preliminare avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica, in base al piano generale dei trasporti di cui al DPR del 14 marzo 2001.

12) **Con detto motivo si lamenta** la mancata considerazione di alternative progettuali, realizzative e tecnologiche.

13) **Con tale motivo viene dedotta** la mancata correlazione dell'opera con effettive esigenze

collettive.

14) Viene dedotta la insufficiente istruttoria circa la fattibilità tecnica ed economica dell'opera.

15) Con tale motivo viene lamentata la mancata dimostrazione della fattibilità tecnica dell'opera, mancata determinazione dei costi, mancato accertamento della disponibilità delle aree.

16) Con tale motivo viene dedotta la mancata dimostrazione della sostenibilità economica dell'opera e della sussistenza ex ante della necessaria copertura finanziaria.

Anche con i successivi motivi di ricorso i ricorrenti argomentano circa la illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo della violazione delle stessa normativa di settore, e segnatamente per:

Pretermissione del parere del Comune di Messina (**17°** motivo);

mancata consultazione del Comune di Villa San Giovanni (**18°** motivo);.

violazione dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica (**19°** motivo).

Degli evocati in giudizio si sono costituite le

parti indicate in premesse, replicando puntualmente ai vari motivi di ricorso.

I ricorrenti hanno proposto domanda di sospensione degli atti impugnati.

DIRITTO

Preliminarmente deve affermarsi la legittimazione dei ricorrenti (posta in dubbio dalle controparti), i quali hanno comprovato mediante apposite produzioni documentali di essere residenti nel comune di Messina (ed in alcuni casi proprietari di immobili), per di più all'interno di un vasto comprensorio destinato ad essere interessato dalla costruzione dell'opera pubblica in questione.

1) Ad avviso del Collegio, il ricorso evidenzia profili di fondatezza in particolare in relazione al primo motivo, specificatamente sub "A", "B" e "C", incentrato interamente sulla dedotta incostituzionalità delle disposizioni meglio in premesse richiamate della L. 443/2001, 166/2002 e 190/2002.

La decisione della domanda cautelare discende quindi dalla decisione della questione di costituzionalità.

2) Per costante Giurisprudenza la dedotta

incostituzionalità della norma ben può costituire l'unico motivo sul quale possa validamente fondarsi la proposizione di un ricorso giurisdizionale.

Nel caso in questione, i ricorrenti argomentano circa l'incostituzionalità degli articoli 1 comma 1 L.n.443/2001, 13 della L.n.166/2002, 1 comma 2 e 3 del Decreto legislativo n.190/2002, per violazione degli artt.3, 5, 24, 42, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e 14 della legge costituzionale n.2 del 26.2.1948 (approvazione dello Statuto della Regione siciliana).

Dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle disposizioni che radicano competenze e procedure di approvazione del progetto deriverebbe la illegittimità derivata di tutti i provvedimenti impugnati adottati.

3) Tale questione di costituzionalità appare, quindi, **rilevante** per la decisione della domanda cautelare (che rimane affidata a questo Tribunale nonostante la proposizione dei ricorsi per regolamento di competenza, volti ad individuare la competenza del T.A.R. Lazio, cui i ricorrenti non hanno aderito), atteso che con ordinanza deliberata nella medesima camera di consiglio il Collegio ha

stabilito di rigettare la domanda cautelare fino all'esito dell'esame della questione di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. Pertanto solo da una eventuale pronuncia di incostituzionalità della normativa i ricorrenti potrebbero ottenere il beneficio della inibitoria.

4) Il Collegio ritiene anche che la questione si appalesi non manifestamente infondata.

I ricorrenti ritengono costituzionalmente illegittimo l'art.1 comma 1 L.n.443/2001, l'art.13 della L.n.166/2002, l'art.1 comma 2 e 3 del Decreto legislativo n.190/2002, per violazione degli **artt.3, 5, 24, 42, 97, 117, 118 e 120 della Carta costituzionale e dell'art.14 della legge costituzionale n.2 del 26.2.1948 avente ad oggetto l'approvazione dello Statuto delle Regione siciliana.**

L'art.1 c.1 L.n.443/2001 come modificato dall'art.13 della L.n.166/2002 nonché, da ultimo, l'art.1 del Decreto legislativo n.190/2002, c. 2, prevedono che l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 dell'art.1 della L. 21.12.2001 n. 443 avviene

d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del C.I.P.E. allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate.

A sua volta, il successivo art.3 del D.Ltvo 20.8.2002 n. 190 disciplina il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto preliminare.

Sotto un primo aspetto, lamentano i ricorrenti, l'approvazione dei progetti delle infrastrutture, *d'intesa* tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del C.I.P.E. allargato, e senza che nulla sia previsto

in ordine agli altri Enti Locali interessati

vulnera i principî di sussidiarietà ed adeguatezza.

Infatti, non è stata prevista alcuna intesa dello Stato con gli altri Enti Locali interessati non assicurando neanche in sede deliberante ai rappresentanti dei Comuni o delle Città Metropolitane la partecipazione attiva all'assemblea C.I.P.E. al momento dell'approvazione del progetto preliminare.

Con l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.118 della Costituzione, la sfera di competenza amministrativa degli Enti Locali ha ricevuto una "garanzia" costituzionale finalizzata,

tra l'altro, a preservare i predetti Enti Locali dall'accentramento sia statale che regionale.

Ma il congegno legislativo censurato permette di decidere l'allocazione e la realizzazione di opere infrastrutturali di **rilevantissimo** impatto per il tramite di un accordo tra Governo e le Regioni e le province regionali autonome interessate dal progetto precludendo, illegittimamente, l'ingerenza proprio di quell'Ente Locale, Città Metropolitana o Comune, sul cui territorio sorgerà l'opera.

Con ulteriori rilievi i ricorrenti evidenziano la violazione degli artt.3, 5 e 97 della Costituzione e dei connessi principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della P.A.. da parte dell' art.3 del decreto legislativo n.190/2002 , il quale, nel delineare il procedimento di adozione della delibera di approvazione del progetto preliminare, prevede che i Comuni interessati dalla realizzazione dell'opera siano **sentiti** a mezzo di un parere consultivo non vincolante con espressa previsione che, decorso un brevissimo termine decadenziale, l'organo deliberante CIPE ne possa comunque prescindere.

Ma la formulazione letterale della norma consente all'amministrazione procedente di poter **prescindere**, in sede di approvazione del progetto preliminare, da qualsivoglia preventivo parere dei Comuni interessati, sia che risulti reso sia che non venga reso per scadenza dei termini previsti dalla normativa oggetto di denuncia.

Ancora, sostengono i ricorrenti, il parere richiesto agli Enti Locali interessati che non siano Regione o provincia autonoma è, nella sostanza, precluso per la ristrettezza dei termini previsti in relazione alla complessità dello stesso.

Infine, secondo i ricorrenti la normativa esaminata offre il fianco ad ulteriori rilievi di illegittimità costituzionale per violazione dell'art.97 e 118 della Costituzione e dell'art.14 dello Statuto della regione Sicilia, in quanto l'approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, la localizzazione dell'opera.

Con conseguente lesione del riparto delle competenze di cui agli articoli 117 e 118 della

Costituzione e dell'art.14 dello Statuto della regione Sicilia.

Ad avviso dei ricorrenti, la previsione da parte del Legislatore della efficacia di variante agli strumenti urbanistici delle determinazioni assunte, in relazione all'approvazione del progetto, in sede C.I.P.E., a seguito di una *intesa* con partecipazione solo regionale senza alcuna presenza dei Comuni interessati titolari del potere di pianificazione territoriale, rappresenta una chiara violazione della sfera di autonomia comunale in materia urbanistica.

5) Ad avviso del Collegio, i dubbi dei ricorrenti circa la compatibilità della normativa denunciata con il dettato costituzionale siccome risultante dalla modifica del Titolo V della Costituzione appaiono fondati.

Invero, le disposizioni legislative indicate in premesse non appaiono rispettose dei **principi di sussidiarietà (che informa gli artt. 114, 117 e 118 Cost.) e leale collaborazione (che ispira l'art. 120 Cost.)**.

A tale conclusione si perviene considerando anzitutto come si sia prevista una partecipazione

in sede procedimentale delle sole Regioni e delle Province autonome interessate, senza prevedere la medesima partecipazione nella forma dell'intesa anche dei rappresentanti degli Enti Locali direttamente interessati dalla costruzione dell'infrastruttura, Enti che, nel disegno del Legislatore costituzionale possiedono indiscutibilmente **pari dignità costituzionale**

Ancora, depone in tal senso anche la considerazione secondo la quale la normativa ha previsto in seno al C.I.P.E. l'acquisizione di pareri obbligatori e parzialmente vincolanti forniti da Regioni e province autonome, che però sono portatori di interessi e valori sicuramente diversi da quelli di cui è portatore il Comune.

Le disposizioni normative in questione consentono che in sede di approvazione del progetto preliminare si possa prescindere da qualsiasi parere degli Enti locali, pur costituendo detta approvazione, in quanto finalizzata a localizzazione, un punto di non ritorno.

Vero è che il principio di sussidiarietà va temperato con i principi di unitarietà ed indivisibilità, tuttavia a tutela di tali ultime

esigenze non poteva legittimamente essere disciplinato un procedimento ove vengono del tutto pretermessi gli enti locali, in presenza di indici normativi di rango costituzionale che assicurano pari dignità agli enti stessi.

In terzo luogo, il congegno procedimentale è tale da comprimere ingiustificatamente il tempo necessario all'Ente locale ai fini dell'istruttoria sul progetto, vanificando quello stesso simulacro di partecipazione nel quale si sostanzia la previsione che il comune sia "sentito".

Infine, anche la circostanza che l'approvazione del progetto comporti automatica variante agli strumenti urbanistici vigenti, congiuntamente alle ulteriori circostanze sopra indicate (ed in particolare alla circostanza che in nessun modo viene assicurato in favore del Comune un minimo lasso di tempo per poter prendere in esame un progetto destinato, come nel caso in questione, a sconvolgere l'assetto urbanistico, elaborando eventuali proposte ed altri atti suscettibili di apportare nel procedimento la voce della comunità locale rappresentata), viola le competenze amministrative, sia regionali che comunali, in

materia di adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici, incidendo sulla materia urbanistica rimessa alla potestà normativa ed amministrativa degli Enti Locali ai sensi degli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione e dell'art.14 dello Statuto della regione Sicilia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. int. prima, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953 solleva, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di incostituzionalità degli artt. 1 commi 1 e 2 L.n.443/2001, 13 e 14 della L.n.166/2002, 1 comma 2 e 3 del Decreto legislativo n.190/2002, nella parte in cui non prevedono adeguate forme di partecipazione alla decisione in ordine all'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche ivi previste in favore di Comuni e Città metropolitane, per contrasto con gli artt.3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e 14 della legge costituzionale n.2 del 26.2.1948 avente ad oggetto l'approvazione dello Statuto delle Regione siciliana.

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa; essa viene depositata in Segreteria, che provvederà a notificarne copia alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle Regioni Sicilia e Calabria ed al Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2004.

L'estensore

F.to Maria Stella Boscarino

Il Presidente

F.to Filippo Delfa

Depositata nella Segreteria del
TAR di Catania il 3-3-2004